

"L'ALTERNATIVA A.P.S."

Sede Sociale Via Maldegem, n.4/1 -45011 ADRIA (RO)

C.F. 90019420299



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 12 novembre 2023, come previsto dallo Statuto, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dall'Associazione L'ALTERNATIVA A.P.S., essendo stata deserta in prima convocazione alle ore 18,30 del 13/11/23, in seconda convocazione alle ore 19,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione dello Statuto;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente constata la presenza di 40 soci e, dichiara valida la costituzione dell'assemblea straordinaria e chiama la Sig.ra Renza Pasotto a fungere da segretario, lo stesso accetta.

1. Variazione dello Statuto

Il Presidente informa gli associati che in data 31/08/2023 ha presentato la domanda di iscrizione al RUNTS con l'assistenza dell'associazione A.I.C.S. di Rovigo. La domanda in data 30/10/2023 stata sospesa dal RUNTS in quanto mancante di alcune informazioni in particolare sullo Statuto gli articoli 5-16 e 21 presentano delle discordanze con quanto stabilito al Decreto Legislativo 117/2017 per gli enti del Terzo Settore. Gli articoli che richiedono la variazione sono i seguenti:

Art.5 – Attività di Interesse Generale

Vengono inserite le seguenti attività:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Art.16 – Lavoro negli enti del Terzo Settore – Viene modificato l'intero articolo così come previsto dal succitato decreto legislativo. Che diventa art.15

Art.21 – L'Assemblea sociale- Viene sostituito l'intero articolo così come previsto dal succitato decreto legislativo
Viene eliminato l'art.15

Dopo ampia discussione vengono approvate all'unanimità tutte le variazioni richieste.

2. Varie ed eventuali

Non avendo null'altro da comunicare e discutere, la seduta chiude alle ore 21,30, non prima di aver letto e firmato il presente verbale e si dà incarico al Presidente di predisporre l'invio ai soci assenti del verbale, tramite chat o e-mail.

IL SEGRETARIO

Roberto Fenu

IL PRESIDENTE

Luigi Fenu



N. 576 Serie 3

Registrato in Adria il 15/11/2023

Esatte Euro ESATE DA IMPOSTA DI REGISTRO E Bollo

di cui Euro Bollo, Euro Registro,

Euro Ipot, Euro Cat, Euro I.S.



Mario Stefano

in carica su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"L'ALTERNATIVA A.P.S."

Titolo I Costituzione, Finalità e Durata

Art. 1 Denominazione e sede

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è costituita con sede Adria (RO) in Via Maldegem n.4/1, un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione "L'ALTERNATIVA A.P.S.". Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dell'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- Contribuire a dare attuazione agli articoli 2,3,4, e 18 della Costituzione;
- Consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- Sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- Valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- Favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal seguente Statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del C.C.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli art. 5,6,7 del Decreto Legislativo 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività di interesse generale,

- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art.5 del D. Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita ed organizza le seguenti attività:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religiose;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche:
 - Attività ricreativa del tempo libero;
 - Giochi di carte, gioco del burraco;
 - Giochi tradizionali;
 - Organizzazione attività ricreativa di interesse sociale.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art.6 del Decreto Legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare, può effettuare:

- a) Attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutarî e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo dello svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D. legislativo 117/2017.
- c) In quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'art.3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazione, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso e sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del D. legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee di Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 Giugno 2022 e successive integrazioni e modificazioni.

Titolo III Funzionamento ed amministrazione

Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione di suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obbiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del Terzo Settore e con enti senza fine di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legg3, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'art.17 comma 4 del D. legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Secondo quanto previsto dagli art.17 e 18 del D. lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo Economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sottoforma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato dall'Assemblea Sociale entro il giorno 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Le scritture contabili sono tenute a norma degli art.86 e 87 del decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabili. Secondo quanto previsto dall'art.14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro deve essere redatto inoltre il Bilancio Sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni.⁷

Il Bilancio Sociale deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio d'esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuito ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dai beni mobili e immobili di proprietà
- Dalle eccedenze degli esercizi annuali
- Da donazioni, erogazioni, lasciti
- Da quote di partecipazioni societarie
- Da obbligazioni e altri titoli pubblici
- Dal fondo di riserva
- Da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote annuali di tesseramento soci
- Dai proventi della gestione del patrimonio
- Dal ricavato delle attività dell'Associazione
- Dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private
- Dai contributi degli associati e di altre persone fisiche
- Dai contributi di enti pubblici e privati
- Dalle convenzioni con Enti Pubblici
- Dalle erogazioni liberali
- Dai titoli di solidarietà
- Da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Art. 14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dal' art 15 del decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Nel caso sia istituito l'organo di controllo: libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo
- Nel caso siano istituiti gli organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono
- Il registro dei volontari, di cui all'art. 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal consiglio direttivo, anche con modalità elettroniche, di cui al decreto 6 ottobre 2021 del ministero dello Sviluppo economico. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo posso accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV Gli associati

Art.15 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono per tanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 comma 1 del decreto Legislativo 117/2017. Per aderire all'Associazione, si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la patria potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero dell'associazione di promozione sociale associate. la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta deve essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi trenta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione della vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione della vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 16 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

1. A concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alla manifestazione da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

2. Ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
3. A frequentare i locali dell'associazione;
4. A partecipare alle assemblee;
5. Ad approvare e modificare lo Statuto ed i regolamenti;
6. Ad approvare i bilanci;
7. Ad eleggere gli Organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
8. A prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Tutti i soci delle associazioni aderenti posso esse eletti a far parte degli organi sociali.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro rappresentante legale.

Art. 17 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

1. A sostenere le finalità dell'Associazione;
2. All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
3. A versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
4. A adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivati dall'attività svolta;
5. A rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

1. Per dimissioni;
2. Per scioglimento volontario dell'Associazione;
3. Per decesso;
4. Per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
5. Per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.
6. Per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal regolamento

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata in occasione della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 20 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minor età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, data e luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- Approva entro 30 aprile di ogni anno il bilancio dell'esercizio sociale dell'anno precedente
- Approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- Approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni.
- Nomina e revoca i componenti gli organi sociali
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- Delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio,
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche incalce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea sociale, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene i rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri Enti Pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi:

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi: in via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art.26 del decreto legislativo 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice Civile.

ART. 22 Il Presidente

E' eletto dall'assemblea sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea straordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio di esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui

all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 26 Modifiche allo statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art.21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.

A tal fine all'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la nomina di ciascun membro del collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 29 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.



N. 676 Serie 3

Registrato in Adria il 15/11/2023

Esatte Euro SENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO

di cui Euro Bollo, Euro Registro,

Euro Impot, Euro Cat, Euro T.S.



Maria Stocco

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale